

# LA RIFORMA FISCALE



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

# LA LEGGE DELEGA DELLA RIFORMA FISCALE

## PARTE I

- Le tempistiche e i principi generali;
- la revisione dello Statuto dei diritti del Contribuente

## PARTE II


- I tributi, diretti ed indiretti;
- i tributi degli enti territoriali;
- i giochi

## PARTE III

- I procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso;
- le sanzioni amministrative e penali.

## PARTE IV

- Testi unici e codificazione



# PARTE I

## LA TEMPISTICA DELLA DELEGA E I PRINCIPI GENERALI

# ARTICOLO 1

I possibili tempi della Delega

4

MARZO  
2023

CONSIGLIO DEI MINISTRI

PARLAMENTO

APPROVAZIONE  
DEL  
PARLAMENTO

24 MESI  
ADOZIONE DEI  
DECRETI DELEGATI

MAGGIO  
2023



# ARTICOLI 2 e 3

## I principi generali nazionali e internazionali

5

### PRINCIPI NAZIONALI

- a) stimolare la crescita attraverso una:
  - ▶ miglior efficienza della struttura delle imposte;
  - ▶ riduzione del carico fiscale;
- b) nuove misure per contrastare l'evasione fiscale e l'elusione fiscale;
- c) razionalizzare il sistema tributario attraverso:
  - ▶ maggiore qualità della legislazione tributaria (testi unici e codificazione);
  - ▶ interscambio tra banche dati;
  - ▶ eliminazione dei micro-tributi;
- d) semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti.

### PRINCIPI INTERNAZIONALI

- a) migliore adeguamento del sistema tributario nazionale a quello unionale ed internazionale;
- b) revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche;
- c) incentivi per i nuovi investimenti con capitali esteri.

MAGGIORE CERTEZZA DEL DIRITTO

# ARTICOLO 4

## Lo Statuto dei Diritti del Contribuente

6

L'obiettivo è quello di rendere lo Statuto dei diritti del Contribuente una

### LEGGE GENERALE TRIBUTARIA

► Nella delega si interviene tra l'altro su:

1. rafforzamento dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi;
2. valorizzazione del principio del legittimo affidamento del contribuente;
3. razionalizzazione e semplificazione della disciplina degli interpelli;
4. previsione di una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e della riscossione;
5. potenziamento dell'esercizio dell'istituto dell'autotutela.

# PARTE II

## TRIBUTI

# ARTICOLO 5 (1/6)

## L'IRPEF – L'equità orizzontale

8

Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la **RIFORMA DELL'IRPEF** mira a semplificare il sistema e garantire l'equità orizzontale, tra l'altro, attraverso:

- ▶ riduzione della pressione fiscale:
  - nel breve periodo, con la transizione a **tre scaglioni** e **aliquote più basse**,
  - come obiettivo di Legislatura, la **flat tax** per tutti.
- ▶ revisione delle *tax expenditures*, **oggi più di 600 voci e 165 miliardi di spesa pubblica**, con ipotesi di forfetizzazione per scaglioni di reddito (inclusi quelli assoggettati ad imposte sostitutive);
- ▶ equiparazione della *no tax area* per lavoratori dipendenti e pensionati;
- ▶ estensione della *flat tax* incrementale anche ai lavoratori dipendenti.



## ARTICOLO 5 (2/6)

### L'IRPEF – Gli interventi

NELLA DELEGA, SI INTERVIENE SU **TUTTE LE CATEGORIE DI REDDITO IRPEF**  
CON FINALITÀ DI **RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE** DELL'INTERO SISTEMA

REDDITI  
AGRARI

REDDITI DEI  
FABBRICATI

REDDITI DI  
NATURA  
FINANZIARI

REDDITI DI  
LAVORO  
DIPENDENTE

REDDITI DI  
LAVORO  
AUTONOMO

REDDITI  
D'IMPRESA

REDDITI  
DIVERSI

## ARTICOLO 5 (3/6)

### L'IRPEF – I redditi fondiari ( agrari e fabbricati)

#### PER I REDDITI AGRARI:

- estensione del regime di imposizione su base catastale alle attività di coltivazione innovative (ad esempio, le *vertical farm*, micro propagazione);
- aggiornamento annuale, con modalità facilitata e strumenti digitali, delle qualità e delle classi di colture.

#### PER I REDDITI DEI FABBRICATI:

- possibile estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non abitativi.

# ARTICOLO 5 (4/6)

## L'IRPEF – I redditi di natura finanziari

11

### PER I REDDITI DI NATURA FINANZIARI:

- raggruppamento dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria in **un'unica categoria reddituale** soggetta a tassazione in base al principio di cassa e di compensazione;
- imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi finanziari realizzati nell'anno solare con la possibilità di riportare a nuovo, entro certi limiti, i redditi finanziari negativi eccedenti quelli positivi;
- **eliminazione della tassazione sul maturato** e mantenimento di tassazione opzionale mediante la dichiarazione o tramite intermediari autorizzati (tassazione sul realizzato);
- aliquota agevolata sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari;
- **imposta sostitutiva agevolata** sui redditi di natura finanziaria conseguiti dalle casse di previdenza.

## ARTICOLO 5 (5/6)

### L'IRPEF – I redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo

#### PER I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE:

- revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai *fringe benefit*.

#### PER I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO:

- eliminare la disparità di trattamento tra acquisiti in proprietà e in *leasing* degli immobili strumentali;
- riduzione delle ritenute sui compensi nel caso in cui il lavoratore autonomo sostenga elevati costi per lavoratori dipendenti e/o collaboratori;
- riconoscimento della neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.

## ARTICOLO 5 (6/6)

### L'IRPEF – I redditi d'impresa e i redditi diversi

#### PER I REDDITI D'IMPRESA:

- regime opzionale di tassazione ad aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES prevedendo, al momento del prelievo o alla distribuzione dell'utile, l'assoggettamento ad IRPEF al netto di detta tassazione;
- incentivi fiscali per le spese relative agli investimenti qualificati, alla ricerca e sviluppo e all'incremento della base occupazionale.

#### PER I REDDITI DIVERSI:

- stabilizzazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili;
- disciplina delle plusvalenze conseguite dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

# ARTICOLO 6 (1/2)


## L'IRES – La nuova imposta a due aliquote

Dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore la **GLOBAL MINIMUM TAX**, ovvero l'imposta globale minima per le multinazionali pari al 15% → esigenza di introdurre una nuova IRES in linea con il contesto internazionale e idonea a rendere il nostro sistema fiscale maggiormente attrattivo.

### LA NUOVA IRES A DUE ALIQUOTE

1. aliquota impositiva ridotta rispetto al 24% per la quota di reddito destinata, nei due anni successivi, a

- investimenti qualificati; e/o
- nuova occupazione.



**CHI PIÙ ASSUME ED  
INVESTE MENO PAGA**

L'**OBIETTIVO** è:

- **favorire la capitalizzazione** delle imprese stabilite in Italia; e
- **premiare**, con la riduzione dell'imposta, **chi investe in nuova occupazione e in beni strumentali innovativi e/o qualificati** in un breve arco di tempo.

**COERENTE RAZIONALIZZAZIONE/ELIMINAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA VIGENTI**

# ARTICOLO 6 (2/2)

## L'IRES – Altri interventi

15

Nella delega sono inoltre previste disposizioni, in linea con le previsioni comunitarie, volte a:

- **semplificazione e revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi** anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie;
- **riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali** anche attraverso il recepimento dei principi espressi dalla Corte di giustizia UE.

# ARTICOLI 7 e 8

## IVA e IRAP

16

Nella delega sono inoltre previste disposizioni volte a semplificare il sistema in materia IVA e IRAP.

### IVA

- **razionalizzazione del numero e delle aliquote IVA**, nonché della disciplina delle **operazioni esenti**, secondo i criteri UE al fine di prevedere una maggiore omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi similari;
- revisione della disciplina della detrazione;
- **semplificare e velocizzare le procedure relative ai rimborsi**;
- razionalizzare e semplificare la disciplina del **gruppo IVA**.

### IRAP

- graduale **superamento dell'IRAP**, con priorità per le società di persone, gli studi associati e le società tra professionisti attraverso l'introduzione di una **sovrimposta con base imponibile corrispondente a quella IRES** (per garantire i livelli di finanziamento della spesa sanitaria).



# ARTICOLO 9

## Le altre disposizioni relative alle imposte precedenti

17

Nella delega, sono inoltre previste ulteriori misure:

- revisione delle disposizioni fiscali della **CRISI D'IMPRESA**, con particolare riferimento all'estensione:
  - ❖ irrilevanza delle sopravvenienze attive e della deducibilità delle perdite su crediti;
  - ❖ transazione fiscale (attualmente limitata ai soli giudiziali);
- **superamento della disciplina delle società di comodo**;
- ravvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici (*i.e.*, ammortamenti, opere, forniture e servizi ultrannuali, crediti in valuta, interessi di mora, etc.);
- revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili (*i.e.*, autoveature)
- **revisione della fiscalità di vantaggio** anche attraverso il coordinamento con la disciplina UE;
- semplificazione e razionalizzazione della fiscalità del **Terzo settore**.

# ARTICOLO 10

## Le altre imposte indirette

18

Nella delega, sono previste misure di semplificazione e razionalizzazione delle altre imposte indirette, attraverso:

- **razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi** mediante la revisione della base imponibile o della misura dell'imposta applicabile;
- estensione dell'autoliquidazione anche per l'imposta di successione e per l'imposta di registro;
- semplificazione della disciplina dell'imposta di bollo e dei tributi speciali nell'ottica di una sempre più avanzata dematerializzazione dei documenti e degli atti;
- sostituzione dell'imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie con un **TRIBUTO UNICO**, eventualmente in misura fissa;
- riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
- **semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi** ed efficientamento dei sistemi riscossione anche mediante l'utilizzo di mezzi elettronici di pagamento.

# ARTICOLO 11

## La disciplina doganale

19

Nella delega, sono inoltre previste misure di semplificazione e razionalizzazione della disciplina doganale:

- **armonizzazione della disciplina doganale a quella UE;**
- completamento del **processo di telematizzazione** delle procedure per migliorare l'offerta dei servizi alle imprese che effettuano operazioni di import ed export;
- **potenziamento dello "Sportello unico doganale e dei controlli"** al fine di coordinare le diverse Amministrazioni che, a seconda dei casi, devono intervenire nella specifica operazione doganale;
- armonizzazione dell'istituto della controversia doganale con il procedimento di revisione dell'accertamento doganale.

# ARTICOLO 12

## Le accise

20

In merito alle accise, la delega prevede:

- rimodulazione delle accise sui prodotti energetici promuovendo l'utilizzo di quelli ottenuti da risorse rinnovabili;
- revisione del sistema di tassazione in materia di accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica collegando il predetto valore ai **quantitativi dei prodotti effettivamente ceduti e fatturati** (anziché sullo storico);
- introduzione di un sistema di qualificazione degli operatori sulla base della loro affidabilità e solvibilità finalizzata alla concessione di benefici in termini di snellimento degli adempimenti amministrativi e di esonero, parziale o totale, dall'obbligo della prestazione delle cauzioni a garanzia dell'accisa dovuta;
- armonizzazione dei termini previsti per la decadenza del diritto al rimborso dell'accisa e la prescrizione del diritto a riscuotere l'accisa;
- revisione della disciplina dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti finalizzata alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi.

# ARTICOLO 13

## I tributi regionali

21

La delega prevede la definitiva attuazione del federalismo fiscale regionale attraverso:

- accelerazione del processo di **autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario** mediante:
  - ❖ sostituzione dei trasferimenti statali con la compartecipazione al gettito IRPEF;
  - ❖ attribuzione della compartecipazione al gettito IVA in base al luogo effettivo di consumo, ovvero il luogo in cui avviene la cessione dei beni (principio della territorialità);
- **razionalizzazione dei tributi regionali** mediante:
  - ❖ trasformazione di alcuni tributi propri derivati (istituiti con legge dello stato) in tributi propri regionali (istituiti con legge regionale);
  - ❖ semplificazione degli adempimenti tributari e la possibilità di introdurre con proprie leggi l'accertamento esecutivo e la definizione agevolata.

## ARTICOLO 14

### I tributi locali

La delega prevede un nuovo sistema fiscale per Comuni, Province e Città Metropolitane attraverso:

- consolidamento dell'autonomia finanziaria e la possibilità di gestire in autonomia la definizione agevolata delle proprie entrate;
- piena attuazione del federalismo fiscale garantendo i meccanismi di perequazione territoriale;
- **riordino dei tributi locali e semplificazione degli adempimenti**, anche mediante compensazione;
- introduzione di forme di cooperazione che privilegino l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni;
- sistema sanzionatorio più proporzionale;
- attribuzione del **gettito IMU dei fabbricati D ai Comuni** riducendone i trasferimenti erariali.

# ARTICOLO 15

## I giochi

23

In materia di giochi la delega prevede il riordino e l'aggiornamento delle disposizioni oggi vigenti:

- conferma del modello organizzativo di settore, regime concessorio e autorizzatorio;
- misure volte a tutelare i soggetti più vulnerabili (i.e., contenimento degli importi di giocata e di vincita, formazione continua per gestori e esercenti, certificazione per apparecchi di gioco etc.);
- adeguate forme di concertazione tra Stato, Regioni e enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale dei luoghi fisici di offerta di gioco;
- riordino delle reti di raccolta del gioco (a distanza e fisico), per razionalizzare territorialmente e numericamente i luoghi fisici di offerta;
- disciplina sulla trasparenza dei soggetti che controllano le società concessionarie;
- regole per i titoli abilitativi, autorizzazioni e controlli, garantendo ai comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell'offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale.

# PARTE III

## PROCEDIMENTI E SANZIONI



# ARTICOLO 16

## PROCEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

25

Per creare un nuovo rapporto tra Fisco e contribuente è necessario partire da una revisione dei procedimenti dell'Amministrazione finanziaria e da una semplificazione dell'intero sistema, attraverso la:

- esclusione della decadenza da benefici fiscali in caso di **inadempimenti formali** o di **minore gravità**;
- **razionalizzazione degli obblighi dichiarativi** riducendo i relativi adempimenti;
- maggiore armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, dichiarativi e di versamento con particolare attenzione per quelli in **scadenza nel mese di agosto**;
- semplificazione della modulistica e incentivazione dell'utilizzo delle **dichiarazioni precompilate** ampliandone la platea;
- previsione della **sospensione**, nei mesi di **AGOSTO** e **DICEMBRE** di ciascun anno dell'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni e degli inviti, delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie;
- implementazione dei servizi digitali a disposizione dei cittadini.

# ARTICOLO 17 (1/2)

## I PROCEDIMENTI ACCERTATIVI

26

In Italia, l'evasione fiscale è sempre stata contrastata attraverso misure **REPRESSIVE**, poco efficaci e sostanzialmente mai incisive → dal 2000 ad oggi, **il TAX GAP È SEMPRE OSCILLATO TRA I 75 E I 100 MLD DI EURO**



La delega, mira a rivoluzionare il procedimento accertativo incentrandolo sulla **TAX COMPLIANCE VOLONTARIA** tenuto anche conto della quantità di dati (i.e., fatturazione elettronica, dichiarazioni, precompilate etc.) già a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Gli interventi saranno volti a:

- prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti;
  - concentrare l'attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale;
  - perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione e di elusione fiscale massimizzando i livelli di adempimento spontaneo, anche con un maggior coinvolgimento dei professionisti, e l'implementazione delle seguenti misure:
1. **istituzione del concordato preventivo biennale;**
  2. **rafforzamento della cooperative compliance.**

# ARTICOLO 17 (2/2)


## I PROCEDIMENTI ACCERTATIVI

27

### PER I SOGGETTI DI MINORE DIMENSIONE

#### IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

I contribuenti avranno la possibilità di aderire alla proposta sviluppata, in base all'incrocio delle banche dati, dall' Agenzia delle entrate



Ai fini delle imposte sui redditi, si paga quanto pattuito per **due anni**.

### PER I SOGGETTI PIÙ GRANDI


#### LA COOPERATIVE COMPLIANCE

Sarà rafforzamento il sistema della cooperative compliance, attraverso la:

- ▶ riduzione delle soglie per l'entrata nel regime;
- ▶ certificazione del sistema di controllo dei rischi fiscali;
- ▶ maggiori meccanismi premiali, anche ai fini sanzionatori;
- ▶ riduzione dei tempi per l'accertamento.

# ARTICOLO 18 (1/2)

I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO – SITUAZIONE ATTUALE\*



## I TEMPI DELLA RISCOSSIONE

Gli atti che annualmente vengono notificati:

- il **20%** viene regolarizzato nel **periodo successivo** alla notifica;
- il **25%** nei successivi **4/5 anni**;
- il restante **55%** viene regolarizzato marginalmente e **rimane nel magazzino** in quanto manca una prassi di cancellazione dei debiti arretrati e/o inesigibili

## ARTICOLO 18 (2/2)

### I PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE E DI RIMBORSO

Nella delega è prevista una semplificazione del procedimento di riscossione con particolare riguardo a:

- progressivo **superamento del ruolo**;
- accesso semplificato a forme di **rateizzazione a 120 rate**;
- estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione per una maggiore rapidità dell'azione di recupero;
- eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, con conseguente riduzione di costi.

# ARTICOLO 19

## I PROCEDIMENTI DEL CONTENZIOSO

30

1. Revisione del **contenzioso** tributario:
  - **abrogazione dell'istituto del reclamo/mediazione;**
  - previsione di ulteriori meccanismi di deflazione del contenzioso nei vari gradi di giudizio;
  - comunicazione delle decisioni al termine dell'udienza.
2. Revisione del **processo telematico** tributario:
  - miglioramento del processo telematico;
  - possibilità, anche per **una sola delle parti**, di richiedere la discussione da remoto.

# ARTICOLO 20 (1/2)

LE SANZIONI (imposte sui redditi, IVA e tributi enti territoriali)

## PER GLI ASPETTI COMUNI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

---

1. realizzazione di una maggiore integrazione tra le fattispecie sanzionatorie, amministrative e penali;
2. **revisione dei rapporti tra processo penale e tributario**;
3. riduzione delle sanzioni in presenza dell'adozione di un efficace sistema di controllo dei rischi fiscali.

## PER LE SANZIONI PENALI

---

1. revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati.

## PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

---

1. **maggiore proporzionalità delle sanzioni** rispetto alle condotte contestate ferma restando la maggior rilevanza in presenza di comportamenti fraudolenti;
2. revisione della disciplina della recidiva, dei cumuli e delle continuazioni.

## ARTICOLO 20 (2/2)

### LE SANZIONI (accise e dogane)

#### PER LE ACCISE E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

---

1. Maggiore integrazione tra il sistema sanzionatorio amministrativo e quello penale;
2. revisione dell'entità delle sanzioni → **maggiore proporzionalità**;
3. introdurre il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi e le relative sanzioni;
4. riordino delle disposizioni vigenti in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di tabacchi lavorati.

#### PER LE DOGANE

---

1. Adeguamento delle sanzioni ai principi UE di effettività e proporzionalità;
2. revisione del sistema sanzionatorio in materia di contrabbando e di illeciti amministrativi



# PARTE IV

## MATERIALI

# ARTICOLO 21

## I TESTI UNICI E LA CODIFICAZIONE

34

L'ultimo articolo della delega è dedicato alla redazione dei materiali e alla relativa codificazione.

### DUE FASI

#### FASE 1 - elaborazione dei TESTI UNICI (entro 12 mesi)

- razionalizzazione e raggruppamento per settori omogenei delle norme vigenti con relativo coordinamento con la normativa UE;
- abrogazione delle disposizioni incompatibili e/o non più attuali;

#### FASE 2 - CODIFICAZIONE del diritto tributario (entro 24 mesi)

- **parte generale** sulla disciplina degli istituti comuni al sistema fiscale:
  - ❖ statuto dei diritti del contribuente e soggetti passivi;
  - ❖ dichiarazione, accertamento e riscossione;
  - ❖ sanzioni e contenzioso;
- **parte speciale** contenente la disciplina delle singole imposte.

